

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3696

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANTONINO FOTI, MOFFA, CAZZOLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, GIAMMANCO, PELINO, GAROFALO, DI BIAGIO, TASSONE, BELCASTRO, CECCACCI RUBINO, FORMICHELLA, MANNUCCI, DELFINO, MARSILIO, POLI, MINARDO, MISITI, MOTTOLA, MARIAROSARIA ROSSI, SALTAMARTINI, SCANDROGLIO, ABELLI, ABRIGNANI, GIOACCHINO ALFANO, ANGELI, ARACU, BACCINI, BARANI, BARBARO, BARBIERI, BERARDI, BERGAMINI, BERNARDO, BERRUTI, BERTOLINI, BIANCONI, BIASOTTI, BIAVA, BOCCIARDO, BUTTIGLIONE, CALABRIA, CARLUCCI, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CATONE, CICCANTI, CICCIOLI, CICU, CONSOLO, GIORGIO CONTE, COSENTINO, CRISTALDI, D'ANNA, DE CAMILLIS, DE GIROLAMO, DE LUCA, DE NICHILLO RIZZOLI, DE SIANO, DEL TENNO, DELL'ELCE, DI CAGNO ABBRESCIA, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, D'IPPOLITO VITALE, DIVELLA, RENATO FARINA, ANNA TERESA FORMISANO, TOMMASO FOTI, FRASSINETTI, GALATI, GERMANÀ, GHIGLIA, GIBIINO, GIRLANDA, GOLFO, HOLZMANN, IANNACCONI, IANNARILLI, IAPICCA, LAFFRANCO, LAGANÀ FORTUGNO, LAINATI, LAMORTE, LISI, LO PRESTI, LORENZIN, MARINELLO, CESARE MARINI, MAZZOCCHI, MAZZUCA, MEREU, MILANATO, MILO, MINASSO, MISTRELLO DESTRO, MOLES, MUSSOLINI, ANGELA NAPOLI, NIZZI, OCCHIUTO, ORSINI, PAGANO, PALMIERI, PANIZ, PAOLINI, PATARINO, ANTONIO PEPE, MARIO PEPE (PdL), PESCANTE, PETRENGA, PEZZOTTA, PILI, PISO, PITTELLI, POLIDORI, PORCU, PROIETTI COSIMI, PUGLIESE, RIA, RUGGERI, PAOLO RUSSO, SAMMARCO, SANTELLI, SARDELLI, SAVINO, SBAI, SCALERA, SCANDEREBECH, SCAPAGNINI, SCILIPOTI, SIMEONI, SOGLIA, STRACQUADANIO, TADDEI, NUNZIO FRANCESCO TESTA, TESTONI, TOGNI, TORRISI, TORTOLI, TOTO, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI, VERSACE, VESSA, VIGNALI, VOLONTÈ, ZACCHERA

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato

Presentata il 1° settembre 2010

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge è mirata a predisporre un complesso articolato di misure dirette a promuovere la ripresa del sistema produttivo e ad incrementare i livelli di occupazione, nonché a sviluppare la cosiddetta

imprenditorialità diffusa composta principalmente da micro imprese dei settori dell'artigianato, del commercio, dell'agricoltura e delle attività produttive e di servizio, nonché della cooperazione.

A tal fine il progetto prevede che lo Stato sostenga l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando un regime speciale di agevolazioni e di incentivazioni in materia di contribuzione previdenziale, di sostegno all'occupazione, di favore fiscale, di accesso al credito, di tutela dell'imprenditorialità femminile e di semplificazione delle misure in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Si tratta di un regime speciale di interventi straordinari imposti dalla gravità della crisi economica e produttiva che sta coinvolgendo il nostro Paese, oltre che altri diversi Paesi industrializzati. Al riguardo risulta utile prendere le mosse da quanto evidenziato nelle considerazioni finali della relazione del Governatore della Banca d'Italia in occasione dell'assemblea nazionale del 31 maggio 2010, in base alla quale la crisi economica rende sempre più urgenti alcune riforme strutturali per il rilancio dello sviluppo e per risolvere il problema della perdita di competitività.

Il settore manifatturiero, in modo specifico, è arrivato alla crisi del 2009 dopo un lungo periodo durante il quale il relativo valore aggiunto è sceso del 15,1 per cento. Nel 2009 il settore manifatturiero si è trovato coinvolto dalla più violenta crisi dopo la seconda guerra mondiale.

Sempre nel 2009 complessivamente la produzione industriale è scesa del 18,4 per cento rispetto all'anno precedente, facendo registrare il calo più profondo dal 1991, anche superiore alla recessione del '92-'93. Anche nel commercio il valore aggiunto è sceso del 5,4 per cento.

Il prodotto interno lordo (PIL) reale *pro capite* nel 2009 è sceso ai livelli di dieci anni prima; in particolare fra il 2005 e il 2009 il PIL dell'area euro è salito dello 0,8 per cento mentre quello dell'Italia ha registrato un tasso di variazione media negativo dello 0,4 per cento (dati Eurostat,

Fondo monetario internazionale, Ministero dell'economia e delle finanze).

Anche nel mercato del lavoro durante il 2009 si sono manifestate pesanti difficoltà: l'occupazione complessiva è diminuita di 380 mila unità, con una flessione dell'1,6 per cento, colpendo maggiormente i giovani tra i 15 e i 29 anni, in calo dell'8,2 per cento, e i lavoratori autonomi in flessione del 2,6 per cento.

Ad aprile 2010 il tasso di disoccupazione dell'Italia è arrivato all'8,9 per cento e lo *stock* di occupati risulta in calo dell'1,3 per cento rispetto ad aprile 2009 con una flessione di 307 mila unità. Sempre nel 2009, nel mercato del lavoro giovanile, l'Italia, rispetto all'Europa, ha registrato un tasso di occupazione dei giovani tra i 15 e i 24 anni inferiore di 13,5 punti e un tasso di disoccupazione, nella stessa fascia di età, superiore di 5,8 punti.

Nelle aree di intervento indicate dallo stesso Governatore della Banca d'Italia, oltre al *restyling* del settore pubblico e alla battaglia contro l'evasione e la corruzione, risulta di primo rilievo la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani, i quali sono le vere vittime della crisi. Nella fascia di età fra i 20 e i 34 anni la disoccupazione ha raggiunto il 13 per cento e il relativo tasso di occupazione è calato in un anno di 2,6 punti: questa contrazione riporta l'occupazione giovanile ai livelli che si sono registrati nella seconda metà degli anni novanta. Sul dato hanno inciso sia la maggiore diffusione dei contratti a termine, sia la contrazione delle nuove assunzioni del 20 per cento.

In particolare la classifica del tasso di occupazione giovanile nelle 271 regioni europee fa registrare fra le ultime dieci regioni europee quattro regioni italiane (Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia: peggio di tali regioni risultano solo tre ex colonie francesi: Martinica, Guyana francese e Guadalupa).

Ma in particolare si deve registrare una significativa criticità del mercato del lavoro giovanile costituita da circa 900.000 giovani fra i 15 e i 29 anni che (come riportato dal *Corriere della Sera* del 17 agosto 2010), nel 2009, non hanno trovato lavoro, non sono

in cerca di occupazione e neppure studiano, provocando un fenomeno di marginalità sociale assai rilevante: questi giovani « invisibili », che ammontano a circa il 19 per cento della popolazione italiana in quella fascia d'età, sono maggiormente esposti ad incidenti sul lavoro, vivono spesso in una condizione di illegalità e possono subire facilmente le imposizioni delle organizzazioni malavitose.

Anche il problema del disagio abitativo viene avvertito particolarmente dalla fascia più giovane della popolazione: l'elevata disoccupazione giovanile (specie al sud), i caratteri connaturati alle nuove tipologie contrattuali (temporaneità e minore tutela), la scarsità di abitazioni economicamente accessibili e le difficoltà di accesso al credito rappresentano pesanti condizionamenti rispetto alla scelta di intraprendere un percorso di vita autonomo lasciando la casa genitoriale. Il fenomeno sociologico della « famiglia lunga » e della « sindrome del ritardo », che interessa la grandissima parte dei nuclei familiari italiani, ostacola la realizzazione di progetti di vita autonoma e contribuisce a comprimere l'offerta di lavoro giovanile, contribuendo anche ad alimentare la diffusione di atteggiamenti di deresponsabilizzazione e di rassegnazione che, nelle zone dove maggiormente è avvertita la crisi economica e la disoccupazione, possono andare ad alimentare forme deteriori di lavoro nero e di sfruttamento, soprattutto in zone di sottocultura in cui possono maggiormente attecchire i fenomeni dell'usura e della criminalità organizzata.

Pertanto, se la ripresa economica non verrà avviata, crescerà la probabilità che i giovani si trovino in una situazione di disoccupazione persistente con il rischio di condizionare la loro intera vita professionale, contribuendo a determinare un livello di reddito più basso per un'intera generazione.

Un ulteriore indicatore aggrava in modo significativo il contesto del mercato del lavoro giovanile italiano: secondo una comparazione internazionale del 2009 (Buehn e Schneider), l'Italia ha una quota di economia sommersa stimata al 23,1 per

cento, di 7 punti superiore alla media del 16,1 per cento dei quindici Paesi europei a più elevato reddito. Le stime dell'ISTAT indicano un valore aggiunto prodotto dal sommerso che oscilla tra un minimo del 15,3 per cento a un massimo del 16,9 per cento del PIL.

Anche per quanto concerne l'occupazione femminile occorre evidenziare come, interrompendo la precedente tendenza favorevole, il tasso di occupazione delle donne (15-64 anni) si sia attestato nel 2009 al 46,4 per cento, molto lontano da quello dell'Unione europea (62,8 per cento) (dati Eurostat, OCSE): in sostanza la crisi ha investito una situazione già molto difficile dell'occupazione femminile contribuendo ad accentuarne le criticità storiche.

Un accenno particolare deve essere fatto alla situazione critica delle imprese al femminile, le quali accusano un sostanziale stallo nell'andamento degli ultimi due anni (in cui si è registrata una diminuzione media dello 0,2 per cento, con flessioni più consistenti nel Mezzogiorno, pari allo 0,6 per cento). In particolare, la forte flessione di ordini, fatturato e di esportazioni si mostra nel settore manifatturiero e di produzione ove le titolari di imprese accusano una flessione dell'1,7 per cento, con un calo del 2,7 per cento nel Mezzogiorno. Altresì, nei settori del commercio e della ristorazione si registra una flessione del 3,9 per cento (dati Unioncamere-Infocamere).

Una pesante criticità ai fini della ripresa economica è costituita dal sistema fiscale italiano ove nel 2009 si è registrata una elevata pressione fiscale pari al 43,2 per cento, allargando il divario fra Italia ed Europa: mentre nel 2005 la pressione fiscale italiana era di 0,2 punti inferiore alla media dell'area euro, nel 2008 è diventata superiore di 2,1 punti. La pressione fiscale e contributiva sul lavoro (dati OCSE) incide del 46,5 per cento (cuneo fiscale relativo a un dipendente senza figli) raggiungendo l'importo più oneroso fra i trenta Paesi avanzati dell'OCSE, con un livello di 10,1 punti superiore alla media del 36,4 per cento registrata nell'area OCSE.

Inoltre la pressione fiscale sull'energia (come risulta dalla relazione annuale della Banca d'Italia) è la più elevata fra i Paesi dell'Unione europea, addirittura superiore del 42 per cento rispetto alla media degli altri Paesi europei.

Altresì occorre considerare come la capacità di fare impresa in modo competitivo sia pesantemente condizionata dalla complessità amministrativa e dagli elevati oneri burocratici a carico delle imprese. Il costo stimato della burocrazia a carico delle imprese ammonta a 16.629 milioni di euro pari a circa 1 punto del PIL, equivalente a un costo medio per azienda di 12.334 euro (dati Unioncamere 2009). La rilevazione per classe di addetti attribuisce il 76,3 per cento dei costi totali per adempimenti burocratici alle micro imprese con meno di dieci dipendenti (dati Unioncamere 2007). Il nostro Paese è posizionato assai indietro nella classifica sulla facilità di fare impresa (*doing business*) redatta dalla Banca mondiale: l'Italia, nella rilevazione mondiale relativa al 2010, si colloca al penultimo posto tra le trenta economie più avanzate. Per quanto riguarda i tempi di avvio di una nuova impresa il nostro Paese, attualmente, si colloca al 21° posto fra le ventisette economie dell'area OCSE.

Ebbene, a fronte della gravità della crisi economica internazionale, che attraversa anche il nostro Paese, occorre sottolineare come le micro e piccole imprese possano rappresentare la struttura produttiva fondamentale per assicurare una ripresa economica.

Ne costituisce una testimonianza significativa la comunicazione della Commissione dell'Unione europea adottata il 25 giugno 2008 «Pensare anzitutto in piccolo»: uno *small business act* (SBA) per l'Europa (confermato dal Piano di azione del consiglio competitività dell'Unione europea del 2 dicembre 2008, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008, nonché dal Consiglio europeo nelle conclusioni della presidenza del 12 dicembre 2008). Tale comunicazione si pone come un atto importante basato su orientamenti e proposte di azioni politiche

da attuare sia a livello europeo sia dei singoli Stati membri, mirato a dare nuovo impulso alle micro, piccole e medie imprese europee (MPMI) valorizzando le loro potenzialità di crescita sostenibile nel medio-lungo periodo.

Considerata la centralità per l'economia italiana del sistema delle imprese di ridotte dimensioni e della fortissima incidenza, all'interno di tale sistema, delle micro e piccole imprese (il 94,6 per cento conta tra 1 e 9 addetti e il 99,4 per cento fino a 49 addetti) e tenuto conto che le micro, piccole e medie imprese italiane hanno necessità sia di interventi rapidi, sia di misure di più ampia prospettiva affinché la ripresa economica le veda rafforzate e più competitive, risulta ovvio che il mondo delle piccole e medie imprese (PMI) riponga forti aspettative nelle politiche e negli strumenti di attuazione della citata comunicazione idonei alla loro crescita e al loro rilancio.

Lo *small business act* postula interventi di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi, di apertura dei mercati e di sostegno delle potenzialità di sviluppo per le MPMI che, nel documento, si esplicano in dieci punti fondamentali fra i quali, soprattutto, quelli relativi al miglioramento delle possibilità degli aiuti di Stato per le PMI, alle agevolazioni finanziarie e per l'accesso al credito, nonché all'aggiornamento delle competenze nelle MPMI in materia di innovazione.

In effetti, proprio in riscontro alla citata comunicazione dell'Unione europea occorre ricordare che il Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito dell'approvazione in via definitiva, nella riunione del Consiglio dei ministri del 30 aprile scorso, ha già firmato la direttiva del 4 maggio 2010 per l'attuazione dello *small business act*, che introduce significative misure innovative per accrescere la competitività delle piccole e medie imprese italiane.

Con la definitiva approvazione della direttiva SBA, che interesserà circa 6 milioni di imprese, società, cooperative e ditte individuali (il 99,8 per cento delle imprese registrate presso le camere di

commercio), con oltre 9 milioni di occupati, l'Italia è tra i primi Paesi in Europa ad attuare la comunicazione della Commissione europea « Pensare anzitutto in piccolo ».

Nella direttiva SBA viene attribuito particolare rilievo ai seguenti interventi:

dar vita a un contesto normativo ed economico nazionale in cui imprenditori e imprese familiari possano sviluppare la propria attività;

intensificare gli sforzi affinché sia colmato — o almeno ridimensionato — il *gap* esistente tra imprenditori uomini e donne sostenendo l'imprenditorialità femminile mediante il rilancio di azioni positive tendenti a rimuovere gli ostacoli che limitano parità di accesso al credito da parte delle imprese guidate al femminile;

incoraggiare e sostenere l'imprenditorialità giovanile e individuare misure a sostegno delle nuove generazioni di imprenditori al fine di promuovere presso i giovani iniziative volte alla diffusione della cultura d'impresa e all'orientamento al lavoro autonomo, per sostenere l'occupazione e creare una coscienza del « fare impresa », anche favorendo collaborazioni e necessarie sinergie tra scuole, università e associazioni *no profit*;

fornire ai potenziali imprenditori competenze essenziali in gestione, materie tecniche, informatiche e linguistiche;

agevolare l'accesso al credito delle PMI rafforzando il sistema di prestazione delle garanzie, soprattutto mediante i consorzi fidi.

Parallelamente alla realizzazione dello SBA, a fronte della situazione di crisi economica internazionale che coinvolge anche il nostro Paese si è avviato un confronto presso l'Unione europea e i Paesi industrializzati per mettere a fuoco alcune misure straordinarie di intervento. Di recente il Fondo monetario internazionale ha raccomandato « misure di stimolo fiscale per l'economia nei Paesi del G20 pari al 2 per cento del PIL nel 2009 e nel

2010 », proprio al fine di salvare 20 milioni di posti di lavoro.

Dalla stessa Commissione europea è arrivato il via libera per l'impiego delle risorse del Fondo sociale europeo individuate con le regioni anche per il sostegno al reddito, oltre che per attività formative. A sostegno di lavoratori ed imprese è previsto, inoltre, un pacchetto di misure anticicliche, a partire dal sostegno fiscale per favorire lo *start-up* di nuove imprese promosse da disoccupati.

Lo stesso Governo italiano, già nel corso della conferenza stampa di chiusura del *social summit* del G8 del 2009 dedicato al lavoro, aveva manifestato l'intenzione di attivare forme di incoraggiamento all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, anche sotto il profilo delle agevolazioni fiscali.

In corrispondenza con il contesto indicato guardiamo con vivo interesse anche ad alcune direttrici di marcia di rilievo strategico che sono state annunciate nel libro bianco sul futuro del modello sociale, già presentato nel maggio 2009 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ove viene espressamente evidenziato che la priorità assegnata al lavoro riposa sulla « tutela costituzionale della libertà di iniziativa economica privata e dunque di impresa » e che « un moderno sistema di *Welfare* non può manifestarsi unicamente nella tutela e nella promozione del lavoro dipendente. Anche le professioni — prosegue il libro bianco — il lavoro autonomo, il lavoro in forma cooperativa ed associata, l'autoimprenditorialità e la connessa cultura del rischio di impresa devono essere riconosciuti come valori che meritano apprezzamento sociale e sostegno istituzionale ».

Nello scenario sopra illustrato, al fine di rispondere alla perdurante situazione di crisi e agli squilibri della situazione economica e dell'occupazione, oltre ai rimedi che il Governatore della Banca d'Italia ha individuato in due svolte essenziali — la riforma del mercato del lavoro e quella già avviata del sistema pensionistico — noi riteniamo che sia necessario determinare una ulteriore direttrice volta ad attivare un nuovo sistema di interventi per sostenere

l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali, sotto forma di microimprese, in particolare da parte dei giovani e delle donne.

Infatti, proprio considerando la portata provvisoria e limitata nel tempo delle misure di assistenza adottate nel corso del 2009 che, a causa della gravità della crisi economica e della sua portata di medio periodo, sono inesorabilmente destinate a cessare senza offrire adeguate garanzie di ripresa e di reinserimento lavorativo, si corre il rischio che gli stessi lavoratori disoccupati, per esigenze di forza maggiore, non siano in grado di incrementare il tessuto dell'imprenditorialità e possano invece andare ad alimentare le schiere dei lavoratori abusivi.

Il rischio incombente, in sostanza, è che i lavoratori usciti, anche in modo massiccio, dalla grande impresa continuano a lavorare, magari avvalendosi delle proprie competenze tecniche, rifugiandosi nel lavoro sommerso sia nei rapporti a monte, vale a dire rispetto ai fornitori, sia a valle, quindi nel rapporto con la clientela. Si tratta di situazioni che sarebbero inevitabilmente destinate a crescere in modo esponenziale con conseguenze gravi a carico del bilancio dello Stato in quanto verrebbero a tradursi in costi elevatissimi per l'intera collettività nazionale per le mancate entrate fiscali e contributive.

In buona sostanza occorre superare le condizioni attuali in cui si bruciano ingenti risorse pubbliche per la disoccupazione e la sospensione dal lavoro, per concepire un nuovo sistema di interventi attivi finalizzati a creare le condizioni per l'avvio di nuova imprenditorialità e di nuova occupazione, soprattutto nell'ampio e diffuso settore delle imprese artigiane e delle micro imprese dei settori della produzione, del commercio, dei servizi e dell'agricoltura, nonché della cooperazione, che proprio per le loro doti di flessibilità e di adattamento a livello interstiziale sono in grado di svolgere la funzione di cassa di compensazione per l'occupazione espulsa dalle grandi imprese.

Si tratta, pertanto, di costruire un percorso protetto per una durata di tre anni, durante i quali, pur tenendo ferme le

regole sostanziali sulla sicurezza sul lavoro e sull'esercizio delle attività imprenditoriali, sarebbe applicato un regime di legalità « leggera » basata su agevolazioni, incentivi e sgravi mirati a promuovere l'avvio di nuova imprenditorialità giovanile e femminile e a sostenere migliori condizioni di occupazione prevenendo, in tal senso, l'ineluttabile illegalità del sommerso e del lavoro nero.

In sostanza, la filosofia che ispira la presente proposta di legge risulta mirata a rilanciare il ruolo essenziale svolto dall'imprenditoria giovanile e femminile, incoraggiandone la creatività e privilegiando soprattutto il ringiovanimento e il ricambio generazionale del tessuto imprenditoriale; al contempo essa intende perseguire ulteriori e più stabili livelli di occupazione.

Si illustrano di seguito i contenuti essenziali degli articoli del presente progetto di legge.

Con l'articolo 1 vengono indicate le finalità del progetto consistenti nel promuovere la ripresa del sistema produttivo e nell'incrementare i livelli di occupazione, nonché nello sviluppare l'imprenditorialità diffusa, mediante il sostegno dell'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili. Gli interventi prospettati vengono concepiti in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (recante disposizioni concernenti gli aiuti compatibili con il mercato comune), nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006. Coerentemente si prevede che gli aiuti concessi ai sensi della presente proposta di legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che siano preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo Trattato.

Al fine di prevenire eventuali manovre elusive, si prevede che i soggetti beneficiari degli interventi di sostegno e di favore siano di età inferiore a trentotto anni, se

uomini, ovvero, se donne, a prescindere dall'età anagrafica, i quali si iscrivano per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti a una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, abbiano svolto attività di lavoro non autonomo o siano rimasti disoccupati oppure hanno svolto attività di collaborazione in forma autonoma secondo le tipologie contrattuali previste dalle disposizioni vigenti (da prestazioni occasionali a collaborazioni coordinate e a progetto). Tali soggetti possono avviare un'attività imprenditoriale usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione nel campo fiscale, contributivo, creditizio per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni legislative e regolamentari concernenti il medesimo regime speciale di favore.

Inoltre si dispone che, qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in zone assistite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione sono incrementate secondo determinati criteri previsti tenendo conto della natura e della portata di ognuna di esse (si rammenta che le lettere *a*) e *c*) dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato europeo fanno riferimento agli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale, nonché agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,

sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse) (le zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale sono: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; vi rientrano anche alcune zone «cuscinetto» ubicate in alcune province dell'Emilia Romagna, del Friuli-Venezia Giulia, del Lazio, della Liguria, della Lombardia, delle Marche, del Piemonte, della Toscana, dell'Umbria, della Valle d'Aosta e del Veneto).

L'articolo 2 tratta delle agevolazioni in materia previdenziale in favore dei soggetti beneficiari, che avviano un'attività imprenditoriale. Il comma 1 prevede che tali soggetti hanno diritto a una riduzione dell'aliquota contributiva dovuta, rispettivamente, alla gestione previdenziale degli artigiani, a quella dei commercianti e a quella dei coltivatori diretti. Tale riduzione si applica in maniera decrescente nei primi tre anni di attività ed è pari al 25 per cento dell'aliquota ordinaria per il primo anno di attività, pari al 50 per cento per il secondo anno di attività e pari al 75 per cento per il terzo anno di attività.

Il comma 2 dell'articolo 2 consente ai soggetti beneficiari, che hanno usufruito della riduzione contributiva, di riscattare la quota di contribuzione non versata nell'arco temporale di tre anni a partire dal sesto anno successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale e non oltre l'ottavo anno, anche in maniera rateale in trentasei mesi e senza interessi, né oneri accessori. Tale facoltà è motivata dal fatto che i nuovi imprenditori hanno la pensione interamente liquidata con il metodo contributivo introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, che tiene conto della contribuzione versata nell'intera vita lavorativa e, quindi, un minor accredito contributivo li penalizzerebbe sotto il profilo delle prestazioni pensionistiche.

Il comma 3 conferma l'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e del relativo versamento dei premi speciali unitari in misura fissa per i titolari, soci e collaboratori familiari di cui all'articolo 1.

Il comma 4 si collega alle agevolazioni contributive del comma 2 e stabilisce una più sensibile riduzione contributiva per i soggetti che operano nelle zone assistite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, quali le zone svantaggiate montane, a declino industriale eccetera. In tali zone assistite l'aliquota contributiva è pari al 15 per cento di quella ordinaria per il primo anno, pari al 40 per cento per il secondo anno e pari al 65 per cento per il terzo anno. Anche tali soggetti possono beneficiare della facoltà di riscatto rateale e non onerosa di cui al comma 2.

Con l'articolo 3 si intende introdurre un incentivo per le cure parentali in favore delle lavoratrici autonome titolari d'impresa rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari previsti dal presente progetto di legge.

In merito va osservato, in via preliminare, che la legge 8 marzo 2000, n. 53, e il testo unico in materia di tutela della maternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, pur avendo introdotto alcuni miglioramenti in una normativa che non teneva conto delle modificazioni intervenute nella società e nel mondo del lavoro, non hanno tuttavia adottato alcun elemento di reale innovazione nel tipo e nelle modalità di fruizione dei congedi parentali legati alla nascita dei figli.

Al riguardo con il comma 1 dell'articolo 3 viene introdotta in favore delle lavoratrici autonome titolari d'impresa, che hanno goduto dell'indennità per congedo di maternità, la possibilità di fruire, in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di un'indennità per un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino oppure entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, senza obbligo di astensione obbligatoria.

Tale indennità è dovuta qualora i soggetti di cui sopra per lo svolgimento delle cure parentali si avvalgano del coniuge, di un parente entro il terzo grado ovvero di un affine entro il secondo grado per un periodo giornaliero non inferiore a sei ore.

Il relativo ammontare è commisurato a un dodicesimo dell'80 per cento del minimale di reddito annuo ai fini contributivi dovuto per ciascun anno dai lavoratori autonomi.

L'indennità spetta a domanda sulla base di idonea dimostrazione dell'affidamento dei figli.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede alcuni benefici in favore di tali soggetti e stabilisce che gli stessi, qualora siano lavoratori dipendenti, hanno diritto all'aspettativa per l'intero periodo di svolgimento delle cure parentali nonché alla relativa copertura figurativa. Qualora i medesimi soggetti siano lavoratori autonomi o lavoratori parasubordinati, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto alla sola copertura figurativa dei periodi in cui hanno svolto le cure parentali.

Il comma 4 stabilisce i parametri in base ai quali viene calcolata la copertura figurativa per i soggetti di cui al comma 3. Per i lavoratori dipendenti tale copertura figurativa viene calcolata, in ragione del periodo di cure parentali effettivamente prestate, sulla base della retribuzione effettivamente percepita nell'anno di prestazione delle cure parentali, per i lavoratori autonomi sulla base del minimale reddituale annuale in vigore nel medesimo anno e per i lavoratori parasubordinati, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sulla media dei compensi degli ultimi due anni.

Con l'articolo 4 vengono introdotte alcune misure per incentivare l'occupazione in favore dei soggetti beneficiari che avviano attività d'impresa, mediante la concessione di un credito d'imposta regolato, in quanto compatibili, dalle disposizioni previste dall'articolo 2, commi da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria 2008).

A tal fine viene previsto che ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui al presente progetto di legge, che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori dipendenti rientranti

nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato o di lavoratore disabile di cui all'articolo 2, numero 18), 19) e 20), del citato regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a 300 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e a 100 euro, rispettivamente, per il secondo e il terzo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di 400 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro, rispettivamente, per il secondo e il terzo anno di esercizio. Inoltre si dispone che il credito d'imposta è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle zone assistite di cui al comma 4 dell'articolo 1 (si rammenta che ai sensi dell'articolo 2, numero 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008, rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato: coloro che non hanno impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, che non possiedono un diploma di scuola media superiore o professionale, che hanno superato i 50 anni di età, che vivono soli o con una o più persone a carico, che sono occupati in settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25 per cento la disparità media uomo-donna nei settori economici dello Stato membro interessato, o, infine, che siano membri di una minoranza con necessità di consolidare le proprie conoscenze ed esperienze professionali per accedere ad una occupazione stabile; rientrano inoltre nella definizione di lavoratore molto svantaggiato: i lavoratori senza lavoro da almeno ventiquattro mesi).

Fermo restando il numero massimo di cinque addetti per le nuove imprese costituite nelle forme di cui all'articolo 10, comma 4, del presente progetto di legge, il beneficio del credito d'imposta spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9

luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (si rammenta che, ai sensi di tali disposizioni, gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi; analogamente i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, diversi dagli interessi passivi, se si riferiscono indistintamente ad attività o beni produttivi di proventi computabili, e ad attività o beni produttivi di proventi non computabili in quanto esenti, nella determinazione del reddito, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi).

In analogia con quanto previsto dalle disposizioni generali in materia si prevede che il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di *handicap* rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del citato regolamento (CE) n. 800/2008;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni.

Inoltre si dispone che il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni (ferme restando le deroghe previste dall'articolo 8 del presente progetto di legge), commesse nel periodo di applicazione delle agevolazioni, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Per esigenze sistematiche si prevede che ai fini delle agevolazioni previste in tema di credito d'imposta, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

Con l'articolo 5 del presente progetto di legge viene introdotto un regime fiscale agevolato per i soggetti beneficiari rientranti nelle categorie di cui all'articolo 1 che avviano un'attività d'impresa. A tale fine il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali in misura ridotta e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti nelle zone assistite;

b) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per i titolari delle attività di impresa;

c) prevedere la non imposizione dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa;

d) prevedere l'attribuzione di un credito d'imposta nel caso di acquisto di apparecchiature informatiche e relativi accessori, da riconoscere in misura ulterior-

mente agevolata per i soggetti operanti nelle zone assistite;

e) prevedere l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, nonché dall'applicazione degli studi di settore;

f) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile le spese sostenute per la partecipazione a corsi di istruzione, formazione e specializzazione professionale, tecnica e imprenditoriale, purché documentate e coerenti con l'attività svolta dall'impresa;

g) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile gli oneri sostenuti per la registrazione di marchi e di brevetti, comprensivi delle spese di consulenza e di ricerca, nonché per la loro acquisizione e utilizzazione, attinenti all'attività svolta dall'impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle zone assistite;

h) attribuzione dei medesimi benefici fiscali riconosciuti al titolare dell'impresa anche ai collaboratori familiari che prestano la loro attività in modo continuativo all'interno della medesima impresa;

i) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda secondo i patti di famiglia di cui al capo *V-bis* del titolo IV del libro secondo del codice civile, (concernente la stipula di appositi accordi successori mirati ad assegnare, in tutto o in parte, l'azienda di famiglia dell'imprenditore disponente o le sue partecipazioni societarie in società nelle quali egli svolga attività imprenditoriale, a favore di uno o più discendenti diretti, in modo da garantire una continuità non aleatoria della propria azienda in ambito familiare) con facoltà di rivalutazione dell'azienda acquisita;

l) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda a titolo oneroso da parte dell'imprenditore a propri dipendenti assunti da almeno tre anni con l'applicazione di condizioni agevolate di ammor-

tamento, al fine di favorire il passaggio aziendale in capo a soggetti considerati qualificati e meritevoli già inseriti nel contesto dell'impresa.

I soggetti beneficiari possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale a condizione che si muniscano delle necessarie apparecchiature informatiche per il collegamento telematico con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'apposito credito d'imposta.

Sono previste alcune esclusioni dal regime fiscale agevolato per i contribuenti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi delle disposizioni vigenti, di cui rispettivamente: all'articolo 34 (regime speciale per i produttori agricoli); articolo 74, primo comma (vendita sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, editoria, gestione servizi di telefonia pubblica, rivendita di documenti di trasporto pubblico e sosta); articolo 74, sesto comma (intrattenimenti, giochi ed altre attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640); articolo 74-ter (agenzie di viaggi e turismo) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 5, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (attività di agriturismo); articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (vendite a domicilio); articolo 36 (rivendita di beni usati; oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione) e articolo 40-bis (agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione) del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

Sono altresì esclusi dal regime fiscale agevolato i contribuenti non residenti che svolgono l'attività nel territorio dello Stato, coloro che effettuano operazioni di cessione di fabbricati o loro porzioni e terreni edificabili, ovvero di mezzi di trasporto nuovi, e coloro che partecipano a società di

persone, ad associazioni professionali costituite per l'esercizio della professione, o a società a responsabilità limitata, anche cooperativa, a ristretta base proprietaria, che hanno optato per la trasparenza fiscale.

L'articolo 6 predispone alcune misure strutturali per agevolare l'accesso al credito in modo da sostenere la costituzione e l'avvio delle attività d'impresa. In tale ottica si prevede che lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce la concessione di contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai consorzi di garanzia fidi (confidi).

I finanziamenti agevolati devono essere destinati esclusivamente:

a) ad investimenti strutturali (quali l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento e ammodernamento del laboratorio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e gli impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche);

b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese;

c) all'acquisto di macchine ed attrezzature, impianti connessi al sistema informativo e comunicazionale e per le innovazioni tecnologiche;

d) all'acquisto di *software*, diritti di brevetto, licenze e *know-how*, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;

e) al sostegno delle spese per iniziative di commercializzazione;

f) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

Seguono alcune disposizioni di carattere tecnico e funzionale per l'erogazione dei finanziamenti (finanziamento massimo ammissibile, importo del contributo in conto interessi, durata delle agevolazioni).

In via specifica si prevede che il finanziamento garantito dai confidi nella misura minima del 50 per cento del relativo

importo può beneficiare, ad integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo *una tantum* a fondo perduto pari all'1,50 per cento innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle zone assistite, dell'importo della quota del finanziamento agevolato con il predetto contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa per accedere alla specifica garanzia.

Inoltre, al fine di rafforzare il ruolo dei confidi si prevede che gli stessi possono beneficiare di una integrazione ai propri fondi rischi nella misura massima del 30 per cento delle perdite sugli importi garantiti per i finanziamenti agevolati, innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle zone assistite.

L'attuazione delle disposizioni sull'accesso al credito agevolato è demandata al Fondo per la finanza d'impresa, di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le priorità per la concessione dei contributi previsti.

A tal fine si ritiene opportuno applicare le misure di sostegno secondo alcuni criteri di priorità alle iniziative imprenditoriali intraprese nel campo della riqualificazione, manutenzione e restauro dei centri storici, nel settore delle lavorazioni artistiche, del restauro di beni di interesse artistico e di beni culturali tutelati ai sensi delle disposizioni vigenti, nel settore della tutela e del ripristino ambientale, nel campo dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti rinnovabili di energia o assimilate, nonché alle iniziative caratterizzate da innovazione di prodotto e di processo.

Nell'articolo 7 sono previste alcune significative e penetranti disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile.

In premessa occorre rivolgere lo sguardo a livello europeo ove osserviamo come gli obiettivi della strategia fissata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 in materia di occupazione femminile, con la prospettiva di raggiun-

gere il 60 per cento di occupazione femminile entro il 2010, siano stati oggetto di particolare attenzione da parte dell'Unione europea. Basti citare la *Road map* (2006-2010) e le iniziative della Commissione europea che, nel quadro delle iniziative legate alla definizione del 2007 come « Anno europeo delle pari opportunità per tutti », hanno adottato una particolare strategia di intervento, fino al 2010, attraverso l'approvazione di una « Tabella di marcia » che prevede, tra l'altro, la costituzione dell'Istituto europeo per l'egualianza di genere ed anche l'avvio del Vertice sulla parità.

Degno di grande attenzione è l'impegno assunto dalla Commissione europea mirato a promuovere l'imprenditoria femminile e a creare un contesto imprenditoriale favorevole alla costituzione e allo sviluppo di imprese guidate da donne, nonché ad incoraggiare le iniziative di responsabilità sociale delle imprese in tema di parità tra uomini e donne.

Rispetto al contesto europeo sono da evidenziare con interesse alcune direttrici di rilievo significativo che sono state già annunciate nel nostro Paese. Ci riferiamo innanzitutto al Libro bianco sul futuro del modello sociale (approvato dal Consiglio dei ministri il 6 maggio 2009) ove, raccogliendo le indicazioni del Libro verde del 2008, vengono evidenziati e giustamente enfatizzati alcuni valori attinenti al ruolo della famiglia e alla maternità. In particolare, viene sviluppata una riflessione sulle ragioni che hanno portato alla fallimentare esperienza della legislazione italiana in materia di pari opportunità fra uomo e donna, ponendo opportunamente l'accento sull'esigenza di coordinare in un approccio di genere integrato le diverse politiche concernenti la formazione professionale, la previdenza, la flessibilità nel lavoro, la conciliazione tra tempi di lavoro e della famiglia.

Al contempo si può evidenziare con positivo interesse quanto riportato dal « Piano di conciliazione per le donne » sui tempi di vita e di lavoro adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per le pari

opportunità, ove viene dato ampio spazio a un complesso di strumenti di concreto impatto.

I principi contenuti nel Libro bianco e i contenuti del Piano di conciliazione, costituiscono sicuramente un significativo passo in avanti ma risultano ancora inadeguati rispetto alle esigenze dell'imprenditorialità femminile: in effetti risulta necessario dare un più ampio spazio anche alle aspettative delle donne titolari di impresa le quali, nella loro veste di imprenditrici e di madri, hanno esigenze prioritarie di conciliazione familiare e di potenziamento del livello delle prestazioni sociali e assistenziali all'infanzia, agli anziani e ai disabili. Risulta evidente, quindi, la necessità di inserire espressamente nelle politiche del Governo apposite misure che risultino mirate anche a tutelare in misura maggiormente compiuta la posizione delle donne imprenditrici nella loro duplice veste di imprenditrici e di madri.

Come evidenziato dalla risoluzione approvata dalla XI Commissione lavoro della Camera dei deputati (n. 8-00070) e accolta dal Governo, un grande rilievo assume lo sviluppo dell'imprenditoria femminile specie nelle regioni del Mezzogiorno dove maggiore è il divario del tasso di occupazione femminile rispetto agli obiettivi di Lisbona e dove è forte l'esigenza di sostenere l'impegno delle donne che intendono promuovere lo sviluppo economico e produttivo dei propri territori.

Al fine di potenziare le opportunità offerte alle donne nel mondo del lavoro, con particolare riguardo allo sviluppo di proprie imprese e microimprese, è necessario mettere allo studio misure di incentivazione dell'imprenditoria femminile che possano anche razionalizzare e coordinare le risorse già disponibili che sono sparse ed insufficienti.

Come noto, per favorire la creazione e lo sviluppo di imprese femminili, già nel 1992 era stata emanata la legge n. 215 con la previsione di appositi interventi volti a sostenere sul piano economico e professionale l'avvio e il potenziamento di imprese a prevalenza femminile e di micro dimensioni, anche sul piano degli investi-

menti e dell'innovazione, stimolando la cosiddetta autoimprenditorialità femminile e promuovendo il finanziamento di progetti finalizzati alla formazione professionale. A tal fine occorre evidenziare che il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile, istituito dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215, poi articolo 54 del codice delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è rimasto privo di finanziamenti già a decorrere dal 2006.

Al contempo occorre ricordare che la legge 10 aprile 1991, n. 125, (anch'essa confluita nel citato codice delle pari opportunità fra uomo e donna), aveva adottato appositi interventi finalizzati a favorire l'occupazione femminile e a realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro e la progressione di carriera, anche mediante l'adozione di misure denominate azioni positive per favorire l'accesso al lavoro autonomo e la formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle imprenditrici. Anche la dotazione finanziaria di quella legge è rimasta su livelli irrisori rendendo praticamente inutilizzabile il ricorso agli interventi relativi al sostegno dei percorsi di formazione.

Parallelamente occorre ricordare che lo stesso Fondo di rotazione istituito dalla legge-quadro per la formazione professionale (legge 21 dicembre 1978, n. 845) è rimasto privo di dotazioni adeguate per il finanziamento di progetti di formazione professionale per le lavoratrici autonome, da realizzare con il necessario coinvolgimento delle regioni.

Fra i vari problemi avvertiti dall'imprenditoria femminile, nonostante i fondi distribuiti secondo i bandi attuativi, uno degli aspetti più critici rimane l'accesso al credito; altri problemi sono collegati all'esigenza di detassare il lavoro imprenditoriale femminile e di predisporre appositi corsi di formazione per sviluppare l'imprenditorialità e la consulenza e l'orientamento per l'avvio di imprese. Al contempo viene avvertita l'esigenza prioritaria di agevolare la conciliazione tra i tempi di

lavoro e i tempi di cura per la famiglia, considerata dalle donne imprenditrici come il principale ostacolo sul fronte dell'autoimprenditorialità femminile.

In tale contesto il presente progetto di legge intende proporre alcune proposte di rilievo essenziale.

Nell'ambito degli incentivi all'occupazione delle donne e alla creazione di nuova imprenditorialità femminile, in armonia con gli obiettivi fissati dal Consiglio europeo di Lisbona, viene prevista l'introduzione di uno specifico incentivo fiscale a favore delle madri lavoratrici titolari di impresa. Tale beneficio è riconosciuto alle contribuenti con figli a carico che percepiscono redditi da lavoro autonomo. Si tratta di una detrazione forfetaria aggiuntiva, dalle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), a titolo di sostegno alle spese sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido e per i servizi di assistenza familiare e cura di figli minori. Tale detrazione è riconosciuta fino a un massimo di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo al primo (comma 1 dell'articolo 7) e, nel caso in cui vi siano figli gemelli, gli importi della detrazione vengono moltiplicati per il numero degli stessi gemelli.

Al fine di promuovere le azioni positive per la parità uomo donna nell'accesso alle attività di impresa viene previsto uno specifico finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione professionale facendo riferimento a una quota non inferiore al 25 per cento del fondo di rotazione istituito dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento di progetti di formazione approvati dal Fondo sociale europeo, con il coinvolgimento della Commissione regionale per l'impiego. Al fine di coinvolgere le regioni viene previsto che la medesima quota del fondo di rotazione venga ripartita tra le stesse regioni tenendo conto dell'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati e della incidenza del tasso di occupazione femminile rapportato alla popolazione residente (commi 2 e 3 dell'articolo 7).

Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile viene proposto un cospicuo ri-finanziamento del Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio. In via specifica al fine di risolvere i problemi legati all'accesso al credito che, nonostante i fondi distribuiti con i bandi attuativi della citata legge n. 215 del 1992, resta il problema più rilevante, viene previsto che le agevolazioni siano mirate in via prioritaria alle seguenti finalità: sostegno ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità ed al trasferimento di tecnologie; alla ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione di servizi. In particolare viene prevista la possibilità di riconoscere alle nuove micro imprese femminili agevolazioni aggiuntive nella forma di prestazioni di garanzie per l'accesso al credito (commi 4, 5 e 6 dell'articolo 7).

Anche in tal caso, al fine di coinvolgere opportunamente le regioni, viene prevista una ripartizione del fondo fra le regioni stesse sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organizzazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo (articolo 7, comma 7).

Gli articoli 8 e 9 sono mirati a predisporre uno specifico percorso ambientale agevolato nel campo della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché con riferimento alle misure di tutela ambientale.

Come noto il *corpus* normativo fondamentale che attiene alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro è

contenuto nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ivi si ritrovano norme a carico del datore di lavoro a valere su dipendenti in posizione gerarchicamente subordinata; tali norme risultano di estrema complessità, definibili come particolarmente burocratiche per il ricorso alla predisposizione di varia e diversa documentazione. La loro complessità deriva anche dall'impostazione organizzativa che il decreto ha inteso dare alle imprese imponendo loro l'individuazione di soggetti, ruoli e figure incaricati di precisi compiti e responsabilità [come per le figure del responsabile per la sicurezza, la protezione e la prevenzione (RSPP), dell'addetto al servizio di protezione e prevenzione (ASPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente].

Questo quadro risulta di ardua attuazione entro strutture di piccolissima dimensione nelle quali un elevato grado di protezione e prevenzione può raggiungersi solo attraverso la cultura della sicurezza, la collaborazione tra pari, l'assolvimento di semplici e ben definiti obblighi evitando per quanto possibile il ricorso a procedure burocratiche.

All'interno del citato decreto legislativo sono state inserite norme di prevenzione e protezione messe a punto per l'area del lavoro autonomo (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti, imprese familiari). In questo ambito può ben figurare una micro-struttura produttiva di beni e servizi caratterizzata dalla piccola dimensione, dalla mancanza di livelli gerarchici rilevanti, dalla sostanziale equivalenza nell'esposizione ai rischi da parte del titolare e degli addetti, accomunati dalla intercambiabilità dei ruoli e delle mansioni.

Si prevede, pertanto (articolo 8), che tali soggetti, che costituiscano le imprese secondo le forme individuali o societarie indicate dall'articolo 10, sono obbligati a conformarsi ad alcune disposizioni cogenti di tipo sostanziale: indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI), utilizzare le attrezzature, gli utensili e le macchine di tipo conforme alle norme di sicurezza; per i soggetti che operano con contratti d'appalto si prevede che debbano indos-

sare i tesserini identificativi individuali e per chi opera nei cantieri è fatto obbligo di osservare le disposizioni specifiche impartite dai coordinatori per la sicurezza nominati dal committente.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori dipendenti, le disposizioni di tutela generale valide per i lavoratori autonomi o i soggetti imprenditori (di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008) vengono affiancate, a carico di questi ultimi, da due misure di tutela sostanziale che più di altre sono efficaci nel proteggere la sicurezza e la salute. Si tratta della formazione — attività prioritaria per conoscere i rischi specifici delle attività — e della sorveglianza sanitaria, principale misura di prevenzione e di cura della salute individuale. Anziché poste sotto un quadro facoltativo, come avviene per gli imprenditori, tali misure sono previste come obbligatorie per i lavoratori.

Un quadro di poche e semplici regole siffatto è assolutamente in grado di proteggere la salute di tutti gli addetti ad attività di rischio non rilevante, come quelle prevalenti nella produzione di beni e nella fornitura di servizi.

Le misure di tutela ambientale pensate per i soggetti interessati incorporano una complessità maggiore rispetto a quella mostrata dalle norme sulla sicurezza del lavoro a motivo della grande varietà dei potenziali impatti sull'ambiente, non tutti assimilabili a una stessa tipologia di fattispecie. Peraltro, questa varietà di situazioni potenzialmente negative è stata risolta dalla normativa dell'Unione europea e nazionale con un analogamente variegato e complesso sistema di procedure burocratiche, notifiche, registrazioni, dichiarazioni, autorizzazioni ed iscrizioni assolutamente ingestibili da parte di micro-strutture operative.

In ragione degli impatti trascurabili e degli inquinamenti poco significativi generati da queste piccole imprese, si prevede (articolo 9) che esse sono esonerate, per il tempo per il quale vigono le misure di agevolazione, dalle scritte ambientali e dall'obbligo di iscrizione all'albo dei gestori ambientali se effettuano il trasporto

di piccole quantità di rifiuti in conto proprio. La misura riguarda gli obblighi di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti e della denuncia annuale dei rifiuti prodotti e smaltiti.

In via specifica si prevede che in accordo con la normativa dell'Unione europea e, in particolare, con la direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, le nuove imprese di cui all'articolo 10, per il primo triennio di attività, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo.

Viene anche disposto che le nuove imprese che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali tramite comunicazione al Comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato con facoltà di iniziare l'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio dopo l'invio della comunicazione, e che tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale.

Infine con l'articolo 10, al fine di identificare le forme imprenditoriali da ammettere al sistema delle agevolazioni previste dal presente progetto di legge, si è ritenuto opportuno e coerente fare riferimento sia alle imprese individuali, comprese quelle familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, sia ad alcune forme societarie caratterizzate prioritariamente da una dimensione familiare: società in nome collettivo o in accomandita semplice, società cooperativa, nonché società a responsabilità limitata. Tuttavia, al fine di garantire che le agevolazioni e gli incentivi previsti dal presente progetto di legge siano destinati realmente a soggetti meritevoli di tutela si dispone, in via specifica per le società

beneficarie, che la maggioranza dei soci oppure, per le sole società diverse dalle cooperative (composte da un minimo di tre persone fisiche ovvero per quelle ordinarie da un minimo di nove soci), uno solo in caso di due soci, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, vale a dire siano soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, o donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti a una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati.

In ogni caso, al fine di agevolare realmente le forme micro imprenditoriali, si prevede che il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nell'impresa (come titolari, familiari, soci o dipendenti) non possa essere superiore a cinque unità, escludendo, tuttavia, gli apprendisti e le persone con contratto di formazione o di inserimento proprio in considerazione della causa specifica e mista di tali forme contrattuali (formazione e lavoro).

Sul piano della semplificazione si prevede che i soggetti beneficiari, al fine di avviare l'attività di impresa, presentino direttamente all'ufficio del Registro delle imprese la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica al medesimo Registro delle imprese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, con facoltà di avviare immediatamente l'attività.

Da ultimo l'articolo 12 prevede apposite e specifiche disposizioni di coordinamento e di copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità e soggetti beneficiari).

1. Al fine di promuovere la ripresa del sistema produttivo e di incrementare i livelli di occupazione, nonché di sviluppare l'imprenditorialità diffusa, lo Stato sostiene l'avvio di nuove micro imprese giovanili e femminili adottando le misure previste dalla presente legge in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

2. Gli aiuti concessi ai sensi della presente legge sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato medesimo.

3. I soggetti di età inferiore a trentotto anni, se uomini, e le donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi ovvero che per almeno dodici mesi, non essendo più iscritti ad una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, hanno svolto attività di lavoro non autonomo o sono rimasti disoccupati, oppure hanno svolto attività di collaborazione secondo le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente in materia, possono avviare un'attività imprenditoriale, nelle forme previste dall'articolo 10, usufruendo di un regime speciale di agevolazione e di incentivazione per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività d'impresa effettuato nell'arco temporale di cinque anni a

decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero, per l'applicazione delle agevolazioni ivi previste, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 5 e dei decreti di cui all'articolo 6, comma 10, e all'articolo 7, comma 7.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in « zone assistite » ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del citato regolamento (CE) n. 800/2008 ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.

ART. 2.

(Agevolazioni in materia previdenziale).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, versano alle rispettive gestioni previdenziali un'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, ridotta del 75 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 50 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 25 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi.

2. I soggetti di cui ai commi 1 e 4 hanno facoltà, a domanda da presentare a partire dal sesto anno successivo all'inizio dell'attività imprenditoriale e non oltre l'ottavo, di riscattare la quota di contribuzione non versata nei periodi di cui al comma 1, anche tramite versamento in trentasei rate mensili senza interessi né oneri accessori.

3. È fatta comunque salva l'applicazione della normativa vigente in materia di iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

4. Qualora i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, operino in « zone assistite » ai sensi dell'articolo 1, comma 4, l'aliquota della contribuzione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti da versare alle gestioni previdenziali è ridotta dell'85 per cento per i primi dodici mesi o frazione di essi, del 60 per cento per i successivi dodici mesi o frazione di essi e del 35 per cento per gli ulteriori dodici mesi o frazione di essi.

ART. 3.

(Incentivi per le cure parentali).

1. Le lavoratrici autonome rientranti nelle categorie di soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, che hanno usufruito dell'indennità per congedo di maternità, possono richiedere in alternativa al congedo parentale di cui all'articolo 69 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di fruire di un'indennità per un periodo di sei mesi, entro i primi tre anni di vita del bambino oppure entro i primi tre anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, senza obbligo di astensione obbligatoria, qualora si avvalgano, per lo svolgimento delle cure parentali del coniuge, di un parente entro il terzo grado ovvero di un affine entro il secondo grado, per un orario giornaliero non inferiore a sei ore.

2. L'indennità mensile di cui al comma 1 è commisurata a un dodicesimo dell'80 per cento del minimale di reddito annuo ai fini contributivi in vigore per ciascun anno per i lavoratori autonomi e spetta a domanda sulla base di idonea dimostrazione dell'affidamento dei figli ai soggetti di cui al comma 1.

3. I soggetti di cui si avvalgono le lavoratrici autonome ai sensi del comma 1, qualora siano lavoratori dipendenti, hanno diritto all'aspettativa per l'intero periodo di durata delle cure parentali. I medesimi soggetti, qualora siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della

legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto altresì alla copertura figurativa dei periodi di contribuzione in cui hanno svolto le cure parentali.

4. Per i lavoratori dipendenti la copertura figurativa di cui al comma 3 è calcolata, in ragione del periodo di cure parentali effettivamente prestate, sulla base della retribuzione effettivamente percepita nell'anno di prestazione delle cure parentali, per i lavoratori autonomi sulla base del minimale annuale reddituale in vigore nel medesimo anno, mentre per i lavoratori parasubordinati è parametrata alla media dei compensi degli ultimi due anni.

ART. 4.

(Incentivi all'occupazione).

1. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui all'articolo 1, comma 3, che, nei primi trentasei mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato, di lavoratore molto svantaggiato o di lavoratore disabile di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro e a 100 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 400 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro e a 200 euro rispettivamente per il secondo e il terzo anno di esercizio.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

3. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Fermo restando il numero massimo di cinque addetti di cui all'articolo 10, comma 3, il beneficio di cui al comma 1 del presente articolo spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.

5. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano handicappati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella definizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora non siano rispettati i requisiti previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 6, nonché qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e

sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle leggi vigenti, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta, ferme restando le deroghe previste dall'articolo 8, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

ART. 5.

(Regime fiscale).

1. Al fine di applicare un regime fiscale agevolato alle attività di impresa avviate ai sensi dell'articolo 10 dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro il termine di sessanta giorni. Il decreto legislativo, per gli aspetti che comportano conseguenze finanziarie, è corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Governo può adottare, con la medesima procedura e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal comma 2, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali regionali e comunali in misura ridotta rispetto alle aliquote vigenti e in misura ulteriormente ridotta per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1, calcolata sul reddito di impresa costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel medesimo periodo nell'esercizio dell'attività di impresa;

b) prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive per i titolari delle attività di impresa;

c) prevedere la non imposizione dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa;

d) prevedere l'attribuzione di un credito d'imposta nel caso di acquisto di apparecchiature informatiche e relativi accessori, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1;

e) prevedere l'esonero dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nonché dal versamento dell'imposta sul valore aggiunto e dagli obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

f) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile le spese sostenute per la partecipazione a corsi di istruzione, formazione e specializzazione professionale, tecnica e imprenditoriale, purché documentate e coerenti con l'attività svolta dall'impresa, anche con riferimento a corsi terminati entro i due anni antecedenti alla data di inizio dell'attività

di impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1;

g) prevedere la facoltà di portare in deduzione dal reddito imponibile gli oneri sostenuti per la registrazione di marchi e di brevetti, comprensivi delle spese di consulenza e di ricerca, nonché per la loro acquisizione e utilizzazione, attinenti all'attività svolta dall'impresa, da riconoscere in misura ulteriormente agevolata per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1;

h) attribuzione dei medesimi benefici fiscali riconosciuti al titolare dell'impresa anche ai collaboratori familiari che prestano la loro attività in modo continuativo all'interno della medesima impresa;

i) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda secondo i patti di famiglia di cui al capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile, con facoltà di rivalutazione dell'azienda acquisita;

l) prevedere l'applicazione di un'imposta sostitutiva agevolata per il trasferimento d'azienda a titolo oneroso da parte dell'imprenditore a propri dipendenti assunti da almeno tre anni e con l'applicazione di condizioni agevolate di ammortamento.

3. I soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo possono farsi assistere negli adempimenti tributari dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale. A tale fine essi devono essere muniti delle necessarie apparecchiature informatiche per il collegamento telematico con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 6.

(Accesso al credito e fondi di garanzia).

1. Al fine di sostenere la costituzione e l'avvio delle attività d'impresa di cui alla

presente legge, lo Stato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riconosce la concessione di contributi per l'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento garantite dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 deve essere destinato esclusivamente:

a) all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e ammodernamento del laboratorio o locale posto al servizio di tutte le attività svolte dall'impresa risultanti dalla certificazione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, compreso l'acquisto del terreno di pertinenza del laboratorio, le spese per i lavori e impianti finalizzati alla tutela della salute e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, le relative spese tecniche;

b) all'acquisizione di aziende o loro rami a seguito di cessione totale o parziale di imprese, compreso l'avviamento e le scorte di materie prime e prodotti finiti;

c) all'acquisto di macchine e attrezzature nuove, compresi gli automezzi aventi caratteristiche strettamente correlate all'esercizio delle predette attività, ovvero usate, secondo le modalità descritte alla norma n. 4, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 448/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, incluse le spese per gli impianti e le attrezzature connesse al sistema informativo e comunicazionale, per le innovazioni tecnologiche e l'aumento del grado di competitività;

d) all'acquisto di *software*, diritti di brevetto, licenze e *know-how*, servizi alle imprese e sistemi di qualità aziendali;

e) al sostegno delle spese per iniziative di commercializzazione quali, ad esempio, l'apertura di unità locali di rappresentanza o di filiali di vendita, per

partecipazione a manifestazioni o fiere, e per indagini di mercato;

f) all'acquisto di scorte di materie prime e prodotti finiti.

3. La dichiarata e documentata destinazione aziendale del bene e del servizio oggetto del finanziamento deve essere mantenuta per tutta la durata dell'agevolazione, a pena di revoca. Il finanziamento non può riguardare la quota della spesa sostenuta dall'impresa a titolo di imposte.

4. Qualunque sia il maggior importo del finanziamento, quello massimo ammissibile al contributo in conto interessi è stabilito in 100.000 euro per ogni imprenditore associato al confidi. Le operazioni di finanziamento sono stipulate al tasso di interesse e alle altre condizioni economiche liberamente concordate tra le parti.

5. Il contributo in conto interessi, concesso in forma attualizzata secondo le metodologie normalmente applicate, non può essere superiore al 50 per cento del tasso europeo di riferimento in vigore nel mese in cui avviene l'erogazione da parte della banca o della società di *leasing*, innalzato al 70 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1.

6. Qualunque sia la maggior durata dei contratti di finanziamento, il contributo in conto interessi è riconosciuto per una durata massima di dieci anni per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e di tre anni per le finalità di cui alla lettera f) del comma 2.

7. Il finanziamento garantito dai confidi nella misura minima del 50 per cento del relativo importo può beneficiare, a integrazione del contributo in conto interessi, di un contributo *una tantum* a fondo perduto pari all'1,50 per cento innalzato al 3 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1, dell'importo della quota del finanziamento agevolato con il predetto contributo in conto interessi, nel limite massimo del costo sostenuto dall'impresa

per accedere alla specifica garanzia. Alla domanda di ammissione del finanziamento ai contributi l'impresa deve allegare apposita dichiarazione dei confidi che attesti la misura e il costo della garanzia prestata. Il contributo *una tantum* a fondo perduto è erogato direttamente all'impresa contestualmente all'erogazione del contributo in conto interessi.

8. I confidi che rilasciano garanzia alle nuove imprese giovanili possono beneficiare di una integrazione ai propri fondi rischi nella misura massima del 30 per cento delle perdite sugli importi garantiti per i finanziamenti di cui al comma 2, innalzato al 40 per cento per i soggetti operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1. Il contributo potrà essere richiesto al termine delle procedure di recupero del credito insoluto con riferimento a ogni singolo finanziamento.

9. I contributi erogati dai confidi di cui al comma 7 sono cumulabili con eventuali contributi concessi ai medesimi fondi rischi da parte delle regioni e delle province.

10. All'attuazione del presente articolo si provvede a valere sul Fondo per la finanza d'impresa di cui articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le priorità per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo, per il primo triennio, a favore delle iniziative imprenditoriali avviate ai sensi della presente legge. A tal fine le misure di sostegno previste dal presente articolo sono applicate con criteri di priorità alle iniziative imprenditoriali intraprese nel campo della riqualificazione, manutenzione e restauro dei centri storici, nel settore delle lavorazioni artistiche, del restauro di beni di interesse artistico e di beni culturali tutelati ai sensi della normativa vigente, nel settore della tutela e del ripristino ambientale, nel campo dell'efficienza energetica e della promozione delle fonti rinno-

vabili di energia o assimilate, nonché alle iniziative caratterizzate da innovazione di prodotto e di processo.

ART. 7.

(Disposizioni in materia di tutela e sostegno dell'autoimprenditorialità femminile).

1. Alle donne titolari di reddito d'impresa con figli a carico è riconosciuta, per i primi tre anni decorrenti dall'avvio dell'attività d'impresa, una detrazione forfettaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza familiare e cura di figli minori, nel limite di 600 euro per il primo figlio, più 400 euro per ciascun figlio successivo. Nel caso di figli gemelli l'importo della detrazione è moltiplicato per il loro numero. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre. Con riferimento alle imprenditrici operanti nelle « zone assistite » di cui al comma 4 dell'articolo 1, il beneficio è riconosciuto in misura maggiorata del 30 per cento.

2. Al finanziamento dei progetti di formazione finalizzati al perseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 42 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, autorizzati secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e approvati dal Fondo sociale europeo, è destinata una quota non inferiore al 25 per cento del Fondo di rotazione istituito dall'articolo 25 della medesima legge n. 845 del 1978. La finalizzazione dei progetti di formazione attinenti alle attività d'impresa avviate a sensi della presente legge viene accertata, entro il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata, dalla commissione regionale per l'impiego.

3. La quota del Fondo di rotazione di cui al comma 2 è ripartita tra le regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi richiesti per i progetti approvati:

a) per il 75 per cento tra tutte le regioni in misura proporzionale all'am-

montare dei contributi richiesti per i progetti approvati;

b) per il 25 per cento tra le regioni in cui il tasso di occupazione femminile, come rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è inferiore alla media nazionale, in proporzione alla popolazione residente.

4. Al fine di sostenere l'avvio di imprese femminili, secondo le modalità previste dalla presente legge, il Fondo nazionale per l'imprenditoria femminile di cui all'articolo 54 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è finanziato nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2010 e per un triennio.

5. A valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 4 possono essere concesse, in via prioritaria, agevolazioni per le seguenti finalità:

a) ai progetti aziendali relativi all'acquisizione di servizi destinati all'innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa, allo sviluppo di sistemi di qualità e al trasferimento di tecnologie;

b) alla realizzazione di progetti di ricerca di mercato per il collocamento dei prodotti e la prestazione dei servizi.

6. Per le finalità indicate dal comma 5 possono essere riconosciute agevolazioni integrative nella forma di prestazioni di garanzia per l'accesso al credito.

7. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 5 il Fondo di cui al comma 4 viene ripartito tra le regioni sulla base dell'ultima rilevazione dell'imprenditorialità femminile effettuata dall'ISTAT, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in accordo con le organiz-

zazioni maggiormente rappresentative della categoria. Le regioni hanno potestà di finanziare piani di intervento a integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo.

ART. 8.

(Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro).

1. I titolari e i soci delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 della presente legge, nonché i loro familiari, come definiti dal terzo comma dell'articolo 230-*bis* del codice civile, per il primo triennio di attività sono tenuti al rispetto delle disposizioni dell'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, e sono soggetti alle corrispondenti sanzioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che esercitano la propria attività nei cantieri si applica, altresì, l'articolo 94 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni.

3. La tutela dei lavoratori dipendenti delle imprese costituite ai sensi dell'articolo 10 è assicurata tramite l'applicazione delle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I datori di lavoro assicurano l'applicazione, ai lavoratori di cui al primo periodo, delle disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 21 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni.

ART. 9.

(Disposizioni in materia di tutela dell'ambiente).

1. In conformità alla normativa dell'Unione europea e, in particolare, alla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, le imprese di cui all'articolo 10, per il primo triennio di attività, hanno l'obbligo di registrare i soli rifiuti pericolosi, come definiti ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Alle imprese di cui al periodo precedente non si applica l'articolo 189 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni.

2. Le imprese di cui al comma 1 assolvono l'obbligo di registrazione dei rifiuti pericolosi compilando e conservando per diciotto mesi copia dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Nei casi di cui al comma 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le imprese di cui al comma 1, che intendono trasportare rifiuti prodotti dalle loro attività, si iscrivono all'Albo dei gestori ambientali tramite comunicazione al comitato regionale competente, indicando i dati dell'impresa, la tipologia dei rifiuti, il tipo e la targa del mezzo utilizzato. Tale iscrizione è esente dalla tassa di concessione governativa e dal versamento del diritto annuale. L'attività di trasporto di rifiuti in conto proprio può iniziare dopo l'invio della comunicazione.

ART. 10.

(Forme imprenditoriali ammesse).

1. I soggetti di cui all'articolo 1, al fine di avviare l'attività di impresa, presentano all'ufficio del registro delle imprese la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che la trasmette immediatamente allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente, contestualmente alla comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, con facoltà di avviare immediatamente l'attività.

2. L'attività di impresa di cui alla presente legge può essere svolta in forma individuale o di impresa familiare ai

sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, ovvero nelle forme di società in nome collettivo o in accomandita semplice, di società cooperativa di cui all'articolo 2522 del citato codice civile, nonché in forma di società a responsabilità limitata, purché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, siano posseduti dalla maggioranza dei soci oppure, per le società diverse dalle cooperative, da uno solo in caso di due soci.

3. In ogni caso il numero massimo di addetti complessivamente occupati o, comunque, impegnati nelle imprese di cui al presente articolo non può essere superiore a cinque unità, esclusi gli apprendisti e i soggetti assunti con contratto di formazione o di inserimento.

ART. 11.

(Modifiche all'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso « 5-*bis* », primo periodo, le parole: « 96 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;

c) al comma 3, le parole: « 96 per cento », ovunque ricorrono, son sostituite dalle seguenti: « 88 per cento »;

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: « 97 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 91 per cento »;

e) al comma 11, lettera *a)*, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,20 per cento ».

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede rispettivamente:

a) quanto agli articoli 2 e 3, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, e le risorse di cui all'articolo 1, comma 8-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

b) quanto all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 5, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2011 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

c) quanto all'articolo 4, comma 2, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 2, comma 547, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

d) quanto all'articolo 6, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni;

e) quanto all'articolo 7, commi 1 e 2, parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge;

f) quanto all'articolo 7, comma 4, parzialmente utilizzando le risorse derivanti dal Fondo per la finanza d'impresa di cui all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

PAGINA BIANCA

€ 4,00



16PDL0042730